

## Il Presidente

- visto l'art. 769 c.p.c.;
- vista l'impossibilità di redigere gli inventari in materia successoria durante l'orario di servizio per carenza in organico di personale di qualifica professionale adeguata,
- vista l'impossibilità di quantificare il tempo necessario alla redazione di ciascun inventario in orario straordinario, tempo limitato a quattro ore per ciascun inventario come indicato nell'art. 9 legge 28.07.1960 n. 777: modifiche ai servizi di cancelleria in cui si dispone che "ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario". L'importo complessivo dei compensi non può eccedere per la compilazione di ciascun inventario il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario";
- vista la carenza di organico di funzionari giudiziari, a causa dell'azzeramento della pianta organica di questo Tribunale e dei pensionamenti in corso;

## DISPONE

che con decorrenza immediata ai sensi del comma 1 del citato art. 769 c.p.c. gli inventari richiesti dalle parti siano affidati ai notai del circondario secondo rotazione tra gli stessi, come da singoli provvedimenti di designazione che verranno effettuati di volta in volta.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e si comunichi al Distretto Notarile di Chieti, Lanciano e Vasto e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Lanciano, 07/03/2019

prot. n. 203 U

Il Presidente del Tribunale Dott.Riccardo Audino